Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4153]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/804/CE)

(GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2004/319/CE della Commissione del 30 marzo 2004	L 102	73	7.4.2004
►**M2**	Decisione 2004/609/CE della Commissione del 18 agosto 2004	L 274	17	24.8.2004
►**M3**	Decisione 2004/623/CE della Commissione del 23 luglio 2004	L 280	26	31.8.2004
►**M4**	Decisione 2005/409/CE della Commissione del 31 maggio 2005	L 139	16	2.6.2005
►**M5**	Decisione 2006/767/CE della Commissione del 6 novembre 2006	L 320	58	18.11.2006
►**M6**	Decisione 2007/158/CE della Commissione del 7 marzo 2007	L 68	10	8.3.2007

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4153]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi, o di parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità.

(2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoosanitaria dei paesi in questione e dei molluschi, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno allo stock comunitario di molluschi.

(3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti e a quelle esotiche per la Comunità, che potrebbero recare grave danno allo stock comunitario di molluschi. In particolare, si deve prendere in considerazione la situazione sanitaria nel luogo di origine e, se del caso, nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie dei molluschi di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ([3]), modificata da ultimo dal regolamento 806/2003, e di cui all'elenco II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

(4) I paesi, o parti di essi, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano devono applicare condizioni di monitoraggio e di controllo delle malattie almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite nelle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE. I metodi di campionamento e analisi adottati devono essere come minimo conformi al disposto della decisione 2002/878/CE della Commissione ([4]). Ove la normativa comunitaria non specifichi i metodi di campionamento e di analisi, questi devono essere conformi a quelli descritti nel

([1]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([2]) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
([3]) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.
([4]) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 57.

▼B

Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri entro 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, l'insorgenza delle malattie di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE e di cui all'elenco II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché di qualsiasi altra malattia che provochi una mortalità anormale considerevole tra i molluschi nel loro territorio, o in parti di esso, da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità disciplinate dalla presente decisione. In tal caso, le menzionate autorità competenti sono tenute ad adottare i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità.

(6) Le disposizioni di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 95/352/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di *Crassostrea gigas* destinata alla reimmersione nelle acque della Comunità ([1]), devono essere opportunamente aggiornate e modificate alla luce dell'esperienza scientifica e pratica acquisita internazionalmente. Per motivi di chiarezza, è opportuno includere le suddette disposizioni nella presente decisione e abrogare la decisione 95/352/CE.

(7) Le condizioni di certificazione sanitaria per l'importazione di molluschi e relativi prodotti non trasformati, di cui alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ([2]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, vanno pertanto completate con le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione dei molluschi vivi.

(8) La presente decisione lascia impregiudicate le norme in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/492/CEE e alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ([3]), modificata da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003.

(9) Il rischio di diffusione di patologie capaci di recare ingenti danni agli stock di molluschi all'interno della Comunità tramite l'importazione di molluschi non vitali è considerato esiguo. Dal momento che il disposto della direttiva 91/493/CEE, in particolare all'articolo 11, fornisce già un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i molluschi non vitali, non è necessaria un'ulteriore certificazione veterinaria al riguardo.

(10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ([4]), stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

(11) Occorre tener conto dei principi posti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([5]), in particolare l'articolo 3.

([1]) GU L 204 del 30.8.1995, pag. 13.
([2]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.
([3]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
([4]) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
([5]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

▼B

(12) Ove i molluschi potenzialmente infetti venissero immessi in acque libere nel territorio della Comunità, la possibilità di controllare ed estirpare patologie esotiche capaci di recare grave danno agli stock comunitari di molluschi verrebbe a ridursi. Occorre pertanto che i molluschi vivi, loro uova e gameti siano importati nella Comunità a condizione di essere introdotti in un'azienda registrata dalla competente autorità dello Stato membro conformemente all'articolo 3, punto 1) della direttiva 95/70/CE.

(13) La presente decisione non si applica all'importazione di molluschi ornamentali tenuti permanentemente in acquari.

(14) Occorre prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.

(15) È necessario rivedere l'allegato I della presente decisione prima della data di applicazione.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:

a) molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione; nonché

b) molluschi vivi e molluschi non vitali destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo.

2. La presente decisione non si applica all'importazione di molluschi ornamentali tenuti permanentemente in acquari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento, centro di spedizione o centro di depurazione nel territorio della Comunità, nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto, ai sensi delle direttive 91/492/CEE o 91/493/CEE, dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione dei molluschi vivi importati;

b) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:

   i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure

   ii) che è situata tra le foci di due corsi d'acqua; oppure

   iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;

c) «azienda designata»: azienda situata sul litorale o nell'entroterra, rifornita di acqua da un sistema idrico artificiale che garantisce la

▼B

completa inattivazione degli agenti patogeni di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE;

d) «trasformazione»: operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi metodo o tecnica atti a produrre rifiuti o sottoprodotti che possano costituire un rischio di diffusione di malattie, comprese l'immersione in acqua dei molluschi vivi per consentirne il recupero durante o dopo il trasporto (immersione), il condizionamento, la pulitura, la depurazione, la decongelazione e le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei molluschi, come la sgusciatura;

e) «consumo umano immediato»: i molluschi importati in vista del consumo umano non vengono sottoposti a nessuna forma ulteriore di trasformazione all'interno della Comunità prima della commercializzazione al dettaglio finalizzata al consumo umano;

f) «molluschi»: organismi acquatici appartenenti al tipo *mollusca*, classi *bivalvia* e *gastropoda*, originari di un'azienda, stabilimento, banco naturale coltivato o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente definito, nel quale i molluschi sono allevati o tenuti in vista della commercializzazione;

g) «molluschi non vitali»: molluschi che non sono più in grado di sopravvivere in qualità di organismi viventi se riportati nell'habitat dal quale provengono, compresi i prodotti derivati dai molluschi destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano;

h) «stabulazione»: operazione che consiste nel trasferire molluschi vivi in zone marine o lagunari riconosciute o in zone di estuari riconosciute, sotto la sorveglianza dell'autorità competente, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti ai sensi della direttiva 91/492/CEE, ma esclusa l'operazione specifica del trasferimento dei molluschi in zone più adatte all'accrescimento o all'ingrasso, in quanto tale intervento è considerato come allevamento;

i) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, un'azienda designata, una zona di allevamento o un banco naturale coltivato, autorizzato dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità europea

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione, a condizione che:

a) i molluschi siano originari di uno dei territori elencati nell'allegato I, nel quale sono stati raccolti; nonché

b) la partita sia conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; nonché

c) i molluschi siano stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi vivi, loro uova e gameti importati e destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità, vengano introdotti unicamente in aziende registrate dalla competente autorità conformemente all'articolo 3, punto 1), della direttiva 95/70/CE.

▼B

3. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi vivi, loro uova e gameti importati vengano trasportati direttamente all'azienda di destinazione, come riportato nel certificato sanitario.

▼M5

Articolo 4

Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:

▼M6

a) il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione ([1]) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ([2]), sull'elenco fissato da quel regolamento;

▼M5

b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005;

c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano

1. Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell'allegato D della direttiva 95/70/CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 4:

a) provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insoluta e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure

b) essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

c) essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.

2. Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da *Bonamia ostrea* e/o *Marteilia refringens,* importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 4:

a) la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure

([1]) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
([2]) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

▼M5

b) le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.

3. Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.

▼M3

Articolo 6

Procedure di controllo

1. I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

2. Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.

3. Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.

▼B

Articolo 7

Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi importati destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano non vengano introdotti nelle acque naturali del proprio territorio nazionale e non ne causino il contagio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del proprio territorio nazionale.

Articolo 8

Riconoscimento dei centri d'importazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto purché esso soddisfi le condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato V della presente decisione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri redigono un elenco dei centri d'importazione da esse riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.

3. La competente autorità di ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri d'importazione riconosciuti nonché le successive modifiche.

▼B

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 95/352/CE è abrogata.

Articolo 10

Riesame

Si procede al riesame dell'allegato I della presente decisione prima del 1º maggio 2004.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M4

ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, o alla stabulazione in acque della Comunità europea, o l'importazione di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano

Stato		Territorio		Osservazioni
Codice ISO	Nome	Codice	Descrizione	
CA	Canada			Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano
MA	Marocco			Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano
NZ	Nuova Zelanda			Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano
TN	Tunisia			Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano
TR	Turchia			Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano
US	Stati Uniti	US-01 Versione 1/2005	— Humboldt Bay (California) — Netarts Bay (Oregon) — Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington) — NELHA (Hawaii)	Molluschi vivi destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano

▼M3

ALLEGATO II

Modello di certificato zoosanitario per l'importazione nella Comunità europea (CE) di [molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione] (1) [molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano] (1)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Codice di riferimento n. ORIGINALE

Numero del codice di riferimento del certificato di sanità pubblica (se necessario)

1. **Paese esportatore e autorità competenti**

1.1. Paese esportatore: .....

.....

1.2. Autorità competente: .....

.....

1.3. Autorità competente per il rilascio: .....

.....

2. **Luogo di origine della partita**

2.1. Codice del territorio di origine (2): .....

.....

[2.2. Nome dell'azienda di origine: .....

.....] (1)

[2.3. Indirizzo dell'azienda: .....

.....] (1)

2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello speditore:

.....

.....

3. **Luogo di raccolta (se diverso dal luogo di origine)**

3.1. Paese: .....

.....

3.2. Codice del territorio di raccolta (2): .....

.....

[3.3. Nome dell'azienda di raccolta: .....

.....] (1)

[3.4. Indirizzo dell'azienda: .....

.....] (1)

4. **Destinazione della partita**

4.1. Stato membro: .....

.....

[4.2. Zona o parte (3) dello Stato membro: .....

.....] (1)

[4.3. Nome dell'azienda: .....

.....] (1)

4.4. Indirizzo: .....

.....

4.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario: .....

.....

.....

.....

5. **Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)**

5.1. [Autocarro] (1) [vagone ferroviario] (1) [nave] (1) [aereo] (1):

.....

5.2. [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione] (1) [nome della nave] (1) [numero del volo] (1): .....

5.3. Dati relativi all'identificazione della partita: .....

.....

.....

.....

.....

.....

6. **Descrizione della partita**

☐ Molluschi di allevamento ☐ Banco naturale coltivato ☐ Gameti ☐ Uova ☐ Larve

Specie di molluschi		Peso netto (kg) dei molluschi	[Volume delle uova] (1) [Volume dei gameti] (1)	[Numero di molluschi] (1) [Dimensioni medie dei molluschi (cm)] (1)	Età dei molluschi vivi
Nome scientifico:	Nome volgare:				
					☐ > 24 mesi ☐ 12-24 mesi ☐ 0-11 mesi ☐ sconosciuta

▼M3

Codice di riferimento N. ORIGINALE

7. **Attestato sanitario per l'importazione di** (1) **[molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione]** (1) **[molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano]**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i molluschi vivi, le uova e i gameti descritti al punto 6 del presente certificato soddisfano i requisiti seguenti:

7.1.

(1) [Sono originari e sono stati raccolti nel territorio (2) contrassegnato dal codice .....:

a) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti, sono registrate ufficialmente dall'autorità competente;

b) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti, tengono a disposizione dei servizi di controllo ufficiali, in qualsiasi momento, una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati (5) e di tutti i molluschi vivi, loro uova o gameti che entrano nell'azienda e che escono dall'azienda per essere introdotti in altre aziende o in altre acque, nonché tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e alla destinazione (6);

c) che nel corso degli ultimi due anni è stato considerato indenne da bonamiosi (*Bonamia exitiosus* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);

d) che è soggetto ad un programma di sorveglianza sanitaria e di campionamento basato su un'analisi dei rischi, predisposto o riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente e attuato allo scopo di individuare i casi di mortalità anormale (5) e di tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli stock sensibili (7), con particolare riguardo per la bonamiosi (*Bonamia ostreae, B. exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), la marteiliosi (*Marteilia refringens* e *Marteilia sydneyi*), la microcitosi (*Mikrocytos mackini*), la perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), l'aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* y *H. costale*) e la sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);

e) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova o gameti, devono notificare quanto prima possibile all'autorità competente qualsiasi caso di mortalità anormale (5) e qualsiasi sospetto di una delle malattie sopra elencate;

f) che è soggetto ad idonee misure di lotta contro le malattie, almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE del Consiglio e, per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo nonché in caso di sospetto di malattia e di mortalità anormale (5), dalla decisione 2002/878/CE; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE (8), quarta edizione, 2003;

g) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti non hanno registrato casi di mortalità anormale inspiegata (5) o di mortalità anormale (5) causata da un agente patogeno nei due anni precedenti la spedizione;

h) in cui le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti non hanno introdotto, nei due anni precedenti la spedizione, molluschi vivi, loro uova o gameti con uno stato sanitario inferiore;

i) in cui il giorno del carico non si registrano casi di mortalità anormale (5) né si sospetta la presenza di nessuna delle malattie elencate nel punto 7.1, lettera d), del presente certificato;]

oppure

(1) [Sono originari e sono stati raccolti nel territorio (2) contrassegnato dal codice: ..... (1) e:

a) sono originari e sono stati raccolti in un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene molluschi, loro uova o gameti delle specie ritenute sensibili alle seguenti malattie: bonamiosi (*Bonamia exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di essiccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);

b) l'azienda è ufficialmente registrata dall'autorità competente;

c) l'azienda tiene a disposizione dei servizi di controllo ufficiali, in qualsiasi momento, una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati (5), e di tutti i molluschi vivi, loro uova o gameti che entrano nell'azienda e che escono dall'azienda per essere introdotti in altre aziende o in altre acque, nonché tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e alla destinazione (6); e

d) l'azienda è tenuta a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità qualsiasi caso di mortalità anormale (5) e qualsiasi sospetto di una delle malattie sopra elencate;]

▼**M3**

Codice di riferimento N. ORIGINALE

7.2. i molluschi vivi, le loro uova o i gameti

a) dal momento della loro raccolta, non sono stati in contatto con altri molluschi vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore;

b) non sono destinati ad essere distrutti o uccisi per estirpare una delle seguenti malattie: bonamiosi (*Bonamia ostreae, B. exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia refringens* e *Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*) o a causa di mortalità anormale (5) provocata da qualsiasi altro agente patogeno;

c) il giorno del carico non presentavano segni clinici di malattia, compresi casi di mortalità anormale (5);

(1)(8) [d) sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale che abbia interessato almeno 1 000 molluschi selezionati a caso dalla partita, comprensiva di tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di molluschi diverse da quelle specificate nel punto 6 del presente certificato].

(10) 8. **Requisiti specifici di polizia sanitaria relativi a *Bonamia ostreae* e *Marteilia refringens***

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i molluschi vivi, le uova e i gameti descritti al punto 6 del presente certificato sono originari di un territorio che, oltre alle garanzie indicate nel punto 7 del presente certificato, è riconosciuto dall'autorità centrale competente di stato sanitario equivalente a quello delle aziende e delle zone riconosciute (11) o che attuano un programma approvato (11) nella Comunità europea, o sono conformi ai capitoli pertinenti dell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1), se sono originari:

(1) [di una zona litoranea in cui tutte le aziende e i banchi naturali coltivati sono:

— soggetti alla supervisione dell'autorità competente,

— sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1) e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto conformemente alle procedure stabilite nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, quarta edizione, 2003, capitoli 1.1.4, 3.1.1 e 3.1.3, nonché

— esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1).]

oppure [di un'azienda designata in cui il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1), e che

— è soggetta alla supervisione dell'autorità competente,

— è sottoposta ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1) e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto conformemente alle procedure stabilite nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, quarta edizione, 2003, capitoli 1.1.4, 3.1.1 e 3.1.3, e

— è esente da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1).]

oppure

(1) [di un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene molluschi delle specie indicate come specie sensibili (7) nei confronti di [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1).]

▼M3

Codice di riferimento N. ORIGINALE

9. **Requisiti per il trasporto**

Inoltre, i molluschi vivi, le loro uova e i gameti:

— sono trasportati in condizioni che non ne alterino lo stato sanitario, e

— sono stati collocati in contenitori sigillati a tenuta stagna, lavati e disinfettati prima dell'uso con un disinfettante autorizzato e recanti all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti (12) di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente certificato e la seguente dichiarazione:

["[Molluschi vivi] (1) [e] (1) [uova] (1) [e] (1) [gamenti] (1) destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in zone litoranee e in aziende della CE non riconosciute o che non attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] (1) e [*Marteilia refringens*] (1)".

oppure:

["[Molluschi vivi] (1) [e] (1) [uova] (1) [e] (1) [gameti] (1) destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in zone litoranee e in aziende della CE riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1)".]

oppure:

["Molluschi vivi destinati alla trasformazione in aziende della CE non situate in un territorio comunitario riconosciuto o che attua un programma approvato per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1)".]

oppure:

["Molluschi vivi destinati alla trasformazione in aziende della CE situate in un territorio comunitario riconosciuto o che attua un programma approvato per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] (1) [e] (1) [*Marteilia refringens*] (1)".]

oppure:

["Molluschi vivi destinati alla trasformazione in centri d'importazione riconosciuti nella Comunità] (1)".

Fatto a ....., il .....

(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale

.....

(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....

(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

▼M3

Codice di riferimento N. ORIGINALE

Note

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Territorio (un intero paese, una zona litoranea, una zona di allevamento o un banco naturale coltivato) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/804/CE della Commissione.

(3) Specificare la dicitura pertinente: zona e/o zona di allevamento, banco naturale coltivato, centro di spedizione, centro di depurazione o vasche di stoccaggio oppure, in caso di importazione per la trasformazione prima del consumo umano, stabilimento.

(4) Secondo il caso, devono essere indicati il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro o il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 5.3.

(5) Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/70/CE del Consiglio.

(6) Se pertinente.

(7) Specie sensibili conosciute, cfr. tabella di seguito:

Malattia	Agente patogeno	Specie ospiti sensibili (*)
Bonamiosi	*Bonamia exitiosa*	*Tiostrea chilensis* e *Ostrea angasi*
	Mikrocytos roughleyi	*Saccostrea (commercialis) glomerata*
Marteiliosi	*Marteilia sydneyi*	*Saccostrea (commercialis) glomerata*
Microcitosi	*Mikrocytos mackini*	*Crassostrea gigas, C. virginica, Ostrea edulis, O. Conchaphila*
Perkinsosi	*Perkinsus marinus*	*Crassostrea virginica* e *C. Gigas*
	Perkinsus olseni/atlanticus	*Haliotis ruber, H. cyclobates, H. scalaris, H. laevigata, Ruditapes philippinarum* e *R. Decussatus*
Malattia MSX	*Haplosporidium nelsoni*	*Crassostrea virginica* e *C. Gigas*
Malattia SSO	*Haplosporidium costale*	*Crassostrea virginica*
Sindrome di disseccamento degli abaloni	*Candidatus Xenohaliotis californiensis*	Individui appartenenti al genere *Haliotis*, inclusi l'abalone nero (*H. cracherodii*), l'abalone rosso (*H. rufescens*), l'abalone rosa (*H. corrugata*), l'abalone verde (*H. fulgens*) e l'abalone bianco (*H. sorenseni*).

(*) e qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.

(8) Ufficio internazionale delle epizoozie.

(9) Applicabile unicamente ai molluschi vivi destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione; l'esame visivo deve riguardare l'intera partita se questa contiene meno di 1 000 molluschi.

(10) Requisiti specifici in caso di esportazioni a destinazione di aziende o zone comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda:

— *Bonamia ostreae*, tranne *le specie seguenti (*): Crassostrea gigas, Mytilus edulis, M. galloprovincialis, Ruditapes decussatus* e *Ruditapes philippinarum*

— *Marteilia refringens*, tranne le specie seguenti (*): *Crassostrea gigas*

(**) Conformemente alla decisione 2003/390/CE della Commissione.

(11) Secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/67/CEE del Consiglio.

(12) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione.

▼B

ALLEGATO III

Note esplicative per la certificazione e l'etichettatura

a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II della presente decisione, tenendo conto dell'utilizzo cui sono destinati i molluschi dopo la loro introduzione nella CE.

b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda *Bonamia ostreae* e *Marteilia refringens* nello Stato membro della CE, nel certificato vengono inseriti e completati i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

   Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero di pagina) di (numero totale di pagine).

d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro della CE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

   Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.

f) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

i) I molluschi, loro uova e gameti non devono essere trasportati con altri molluschi, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.

j) L'eventuale presenza di agenti patogeni nell'acqua è un fattore determinante ai fini della valutazione dello stato di salute dei molluschi. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto di quanto segue:

   per «luogo di origine» si intende la località in cui si trova l'azienda o il banco naturale coltivato dove i molluschi sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia oggetto della partita di cui al presente certificato;

   per «luogo di raccolta» si intende l'ultimo posto nel paese esportatore dove i molluschi sono stati a contatto con acque naturali, quali i centri di depurazione o i posti di stoccaggio intermedio dove i molluschi sono stati tenuti prima di essere esportati nella Comunità.

▼M3

—————

▼B

ALLEGATO V

CONDIZIONI MINIME DI POLIZIA SANITARIA PER IL RICONOSCIMENTO DI «CENTRI D'IMPORTAZIONE RICONOSCIUTI»

A. **Disposizioni generali**

1. Possono essere riconosciuti dagli Stati membri quali centri d'importazione per la trasformazione di molluschi importati soltanto i centri e gli stabilimenti realizzati in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio dei molluschi nelle acque comunitarie attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni atti a provocare una mortalità anormale tra i medesimi molluschi.

▼M5

2. I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.

▼B

3. Oltre alle pertinenti disposizioni sanitarie previste dalla direttiva 91/492/CEE per i centri e gli stabilimenti, compresi i centri di spedizione e di depurazione, e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla legislazione comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

B. **Disposizioni in materia di gestione**

1. I centri d'importazione riconosciuti sono posti sotto il controllo e la responsabilità dell'autorità competente.

2. I centri d'importazione riconosciuti dispongono di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 95/70/CE, i casi sospetti di malattia e di mortalità formano oggetto di indagine da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto e sotto il controllo dell'autorità competente, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.

3. I centri d'importazione riconosciuti si avvalgono di un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di molluschicoltura si applicano gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono appositamente approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi molluschi morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. Il sistema di gestione applicato nei centri d'importazione riconosciuti deve consentire di evitare rischi di contagio dei molluschi nelle acque comunitarie con agenti patogeni che possono recare grave danno allo stock di molluschi, con particolare riguardo alle malattie previste nell'allegato D della direttiva 95/70/CE.

4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i molluschi vivi, loro uova e gameti che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi.

5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.

6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.